

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 21 gennaio 2015 n. 1024

E' legittimo il provvedimento con il quale il MEF ha disposto il licenziamento di un dipendente in relazione al fatto che lo stesso è stato condannato con sentenza di applicazione di pena a richiesta dell'imputato (cd. di patteggiamento).

Infatti, la legge 27 marzo 2001 n. 97 ha riconosciuto efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di condanna e, parimenti, anche alla sentenza di patteggiamento avendo modificato le norme (art. 653 e 445 c.p.p.) che dettano in generale la disciplina degli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare, applicabile anche alle pp.aa.. La sentenza di patteggiamento ha valenza indiziaria in ordine ai fatti addebitati, fermo restando la possibilità per il lavoratore di articolare mezzi di prova per contestare i gravi indizi di colpevolezza che sono a fondamento della c.d. sentenza di patteggiamento, sussistendo la possibilità che quest'ultima sia posta a fondamento del licenziamento per giusta causa.